

ALBERTO MAFFI (MILAN)

RIPOSTA A MARTIN DREHER

1. Der Gegenstand der Überprüfung

a. Tac. III.60.1. *Licentia atque impunitas asyla statuendi*. Secondo D. *asyla statuere* significa qui non creare un asilo (una Asylstätte), ma pretendere di avere un *asylon* riconosciuto da Roma. Ma il problema è che il riconoscimento da parte di Roma non è il criterio dirimente. Altrimenti Roma avrebbe potuto dire: sono riconosciuti come *asyla* solo quelli che possono esibire un documento di riconoscimento da parte di un'autorità romana. E non si tratta nemmeno dello *status quo* immediatamente precedente, cioè dalla metà del III sec., epoca a partire dalla quale l'*asylia* diventa "eine völkerrechtliche, zwischenstaatliche Institution", cioè viene riconosciuta a un tempio o a una città dagli altri stati greci e dalla stessa Roma. Infatti fra gli *iura* su cui puo' fondarsi un riconoscimento ci sono anche semplici riferimenti alla volontà di un dio espressa attraverso un oracolo o un'apparizione (III 63.3). Il punto dirimente sembra dunque che non basta la semplice esistenza di un santuario per giustificare la pretesa a godere dell'*asylia*; occorre dimostrare che il santuario possiede un titolo istitutivo risalente al passato (unica eccezione sembra essere la statua di Augusto dei Cretesi in 63.3). Questo rimette in gioco anche i santuari che potrebbero non aver goduto di un riconoscimento internazionale dell'*asylia* in età ellenistica. Non direi quindi che debba trattarsi dello status di uno "staatlich anerkannten Asyls".

b. D. distingue un motivo formale (= A, cioè la Kompetenzüberschreitung) da un motivo sostanziale (= B, i templi servono da rifugio a schiavi debitori e delinquenti, turbando l'ordine pubblico garantito da Roma). Secondo D., però, il motivo B non viene affatto preso in considerazione dal Senato come criterio per concedere o negare il riconoscimento, o per sottoporlo a limitazioni. Interessa solo se gli asili devono essere riconosciuti come tali dallo Stato romano. Io condivido l'opinione che il Senato non intende regolare l'esercizio dell'*asylia* da parte dei templi; ma non credo che il riferimento all'afflusso di persone poco raccomandabili nei luoghi sacri risponda a un punto di vista personale di Tacito che aborre il turbamento dell'ordine pubblico. Credo che la descrizione di Tac. 60.1 riproduca fedelmente i motivi che hanno spinto il governo romano a procedere all'Überprüfung. Altrimenti non si capirebbe perchè Roma si preoccupi della *licentia asyla statuendi*, cioè che si creino nuovi *asyla*; tanto piu' che l'unica rilevanza che un *asylum* puo' avere per Roma è proprio quella di costituire un rifugio per le categorie di persone indicate da Tacito (essendo ormai scomparso il sistema delle *sylai* grazie al controllo che Roma esercita

sul sistema giudiziario delle città greche). Io credo che Roma avrebbe volentieri eliminato ogni forma di *asylia* conformemente al proprio ordinamento che ignora una tale istituzione. Ma, come al solito, non vuole urtare oltre misura la suscettibilità delle popolazioni assoggettate. Quindi, non potendo eliminare gli *asyla* e non potendo imporre restrizioni all'esercizio dell'*asylia*, non le resta che tentare di limitare il numero dei luoghi in cui può essere praticata, riconoscendo il diritto di asilo ai luoghi che potevano esibire una lunga e venerabile "storia sacra". E' per questo che si insiste sulla *vetustas*, giustamente rilevata da D. come valore positivo; ed è forse per questo che esibire un documento romano, necessariamente piuttosto recente, poteva non essere un argomento sufficiente.

2. Die Initiative zur Überprüfung

C'è un secondo aspetto che induce D. a negare attendibilità alla motivazione addotta da Tacito in 60.1, cioè che i templi erano pieni di schiavi, debitori e delinquenti. D. ritiene cioè inverosimile che i governatori non avessero i mezzi per far rispettare la legge romana anche all'interno dei luoghi *asyla*. Li avevano e li usavano. Il lamento di Tacito si spiega dunque con le sue simpatie per i suoi colleghi e membri della stessa classe e con la sua antipatia per la pratica dell'asilo. L'iniziativa della *Überprüfung* non proviene dunque dal governo romano, che sarebbe stato messo in allarme dai rapporti dei governatori, ma dalle stesse città greche sedi di asili che lamenterebbero le violazioni dell'*asylia* da parte delle autorità provinciali romane.

A me sembra però che il testo stesso di Tacito si opponga a questa interpretazione. E' vero che in III 60.1 leggiamo *postulata provinciarum*, ma in 60.2 leggiamo: *igitur placitur ut mitterent civitates iura atque legatos*. Queste parole non possono interpretarsi altro che come un ordine del governo romano e non come una disponibilità del Senato romano ad accogliere richieste di conferma dell'*asylia* per ottenere una tutela sul piano politico che sul piano giudiziario sarebbe stato molto difficile avere. Se le città si fossero lamentate degli abusi dei governatori, non avrebbero chiesto il riconoscimento dell'*asylia*, che esse ritenevano a priori legittima.

3. Die Grundsätze des Verfahrens

D. sostiene che le città che spontaneamente non presentano i loro titoli a Roma (60.2) non hanno avuto alcun ruolo nella vicenda e possono aver rinunciato a presentare i loro iura per motivi diversi. Perché, sempre secondo D., non si trattava di disconoscere l'*Asylrecht* a chi non ne aveva diritto ("negative Aberkennung") ma di riconoscerlo a chi ne chiedeva conferma. Anche su questo punto il punto di vista di D. mi lascia perplesso. Che cosa vuole ottenere Roma? Secondo me, come ho già detto, una limitazione del numero di asili. Chi non chiede il riconoscimento (o lo chiede e non lo ottiene, cosa evidentemente possibile in base alla descrizione di Tacito) non potrà più pretendere di esercitare questo privilegio. Le autorità romane riterranno che si tratta appunto di falsi asili, sprovvisti di titoli riconosciuti. Perciò

i governatori potranno ignorare le restrizioni che il diritto di asilo opporrebbe all'esercizio dei loro poteri. Il che conferma che III 60 descrive un dato reale (o, almeno, presentato a Roma come reale). Di fatto, quindi, chi non ottiene il riconoscimento da parte di Roma non può legittimamente esercitare il diritto di asilo. Quindi la “negative Aberkennung” è implicita: chi non si presenta a Roma non può pretendere che il diritto di asilo nel suo tempio venga rispettato dal governatore provinciale. Mi chiedo fra l'altro se in 60.2 *quaedam e multae* non rappresentino due categorie distinte all'interno di un tutto che ne contiene altre: alcune città rinunciarono immediatamente; altre mandarono i loro inviati fidando nelle *superstitiones* (termine che normalmente in latino non ha una valenza positiva) e nei meriti verso i Romani. Queste mi paiono le città in una posizione più forte di quelle che sono consapevoli di non avere titoli, ma relativamente più debole di quelle che possono presentare anche gli altri titoli elencati nel paragrafo successivo: potrebbero essere per es. quelle che si fondano sugli *obscura initia* di cui a 63.2.

Come si vede da IV 14 non c'è un termine per presentare la richiesta; ma appare implicito che, fino al momento in cui non è presentata e riconosciuta valida, in teoria il santuario non potrebbe far valere legittimamente il suo diritto d'asilo.

D. sostiene che il procedimento relativo all'Überprüfung ha un carattere processuale, anche se non c'è una controparte (per esempio rappresentanti delle amministrazioni provinciali). Io credo piuttosto che si tratti di un procedimento che si potrebbe definire amministrativo. Il S.C. che conclude positivamente l'iter (III 63.4) ha quella che in termini moderni si chiamerebbe efficacia dichiarativa e non costitutiva: è una “Genehmigung”.

4. Die Beweisführung der Städte

I “mezzi di prova” sono elencati in 60.3. Normalmente, e mi pare che sia il caso anche di D., si ritiene che *maiorum beneficia* e *sociorum pacta* siano riferiti ai Romani, intendendo con i primi le “frühere römische Asylieverleihungen” (p.4) e con i secondi i “Verträge mit Verbündeten”, cioè alleati di Roma. Per i *maiorum beneficia* l'interpretazione mi sembra plausibile; per i *sociorum pacta* mi chiedo se non possa alludere proprio a quei riconoscimenti di *asylia* di età ellenistica a favore di un tempio o di una città da parte di altre città, che non sono per noi tecnicamente dei trattati internazionali, ma tali potevano apparire agli occhi dei Romani.

5. Die Übertragung der Untersuchung auf die Konsuln

A un certo punto i senatori si sentono stanchi (*et quia studiis certabatur* ha dato luogo a varie traduzioni. Io credo che alluda ai discorsi, alle “Prunkreden”, come le chiama efficacemente D., che pronunciano gli ambasciatori; discorsi appassionati ed elaborati, che perciò occupano molto tempo: evidentemente i senatori non avevano voluto offendere le città greche ponendo limiti di tempo) (“because of the partisan contention” di Rigsby non capisco esattamente cosa voglia dire). Affidano perciò il compito di accertare i titoli delle città ai consoli.

Mi pare inoltre da condividere l'interpretazione di *iniquitas* data da D.

D. ha dedicato infine parecchio spazio all'interpretazione del *modus* in 63.4, che ha messo giustamente in relazione con *ambitio*. Forse "Ehrgeiz" è termine che va precisato. Non credo che abbia a che fare con i pretesi abusi che si verificherebbero grazie al diritto di asilo (e nemmeno, come alla fine sembra accettare D., come invito a non allargare i confini dell'asilo). Penso che alluda al fatto che, assicurando un rifugio a potenziali eversori dell'ordine pubblico, sociale od economico, le città sedi di un tempio dotato di un diritto di asilo, riconosciuto da Roma, potrebbero aspirare ad un'autonomia pericolosa, a ritagliarsi una piccola posizione di potere e di ricatto. Io non credo perciò che si alluda con *modus* a una clausola scritta nel testo del S.C. Il solo fatto di obbligare le città a esporre il testo del S.C. nei templi stessi dotati di diritto di asilo ammonisce le città e i fruitori dell'asilo che quel privilegio dipende strettamente da Roma e che questa, così come l'ha concesso, lo può togliere.

Dal mio punto di vista, che non concorda con quello di D., condivido però le conclusioni di D.: a) Le decisioni del Senato hanno dato un nuovo fondamento al diritto di asilo; b) Le città greche avevano interessi pratici e politici nel rivendicare il diritto di asilo; non si trattava solo di motivazioni onorifiche o religiose.